

Società dello Stivale



Statuto dell'Associazione

CAPO I

ARTICOLO 1 - L'Associazione "Società dello Stivale" sorge dall'iniziativa di alcuni cittadini che, presa coscienza delle esigenze culturali e turistiche di Filottrano, ritengono di dover sensibilizzare la cittadinanza attraverso una serie di manifestazioni idonee.

L'Associazione "SOCIETÀ DELLO STIVALE" C.F.01171430422 – P.Iva 01171430422, ha sede in Filottrano, in via Bruno Buozzi n. 13, mentre la sede legale resta in via Bruno Buozzi n. 1.

Essa ha lo scopo principale di far rivivere l'antica festa storica, del XV secolo culminante con il rogo del simulacro di un nemico portante uno stivale catturato in battaglia. La festa assume il nome di "Contesa dello Stivale" e l'onore di accendere il fuoco è assegnato alla Contrada che abbia vinto la staffetta, in costume storico.

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione Società dello Stivale, richiederà l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Società dello Stivale – ente del Terzo Settore", oppure abbreviando nell'acronimo "Società dello Stivale ETS", ovvero acquisirà la denominazione ed abbreviazione specifica in base alla sezione di appartenenza dell'ETS che viene scelta all'atto della registrazione o successivamente modificata.

L'Associazione dovrà da momento dell'iscrizione utilizzare l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2 - L'Associazione promuove inoltre altre attività culturali, ricreative e sportive e riconosce come gruppi facenti parte della stessa il Gruppo Arcieri di "San Michele", il Gruppo Sbandieratori, i due Gruppi Tamburi, il Gruppo Chiarine, il Gruppo Armati e il Gruppo Cannonieri della Società dello Stivale.

Essa nel contesto del presente Statuto, per brevità, sarà chiamata "Associazione", mentre i suoi associati saranno chiamati "Soci".

ARTICOLO 3 - L'Associazione non ha scopo di lucro ed è assolutamente apartitica e aconfessionale. Qualora per qualsiasi motivo verrà meno il detto suo scopo, essa automaticamente si scioglierà.

L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione si riserva di promuovere tutte le iniziative volte a tutelare gli scopi statutari, le finalità ed il regolare svolgimento della Contesa dello Stivale, quale momento rievocativo, culturale, sociale ed aggregativo della Comunità di Filottrano.



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 l'Associazione svolge in via principale attività "di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo", attualmente riconosciute quale attività di interesse generale sotto la lettera i) del suddetto articolo.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. La raccolta fondi potrà essere effettuata anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sia in natura (beni mobili o immobili), in denaro,

4.4 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari del caso.

CAPO II

- Degli Associati -

ARTICOLO 7 - Il numero dei Soci è illimitato. Tutti i soci sono uguali ed hanno eguali diritti e doveri.

Possono essere istituite categorie o raggruppamenti di associati per finalità istituzionali, organizzative, ricreative e sociali

L'Associazione può comporsi di Soci "fondatori" e Soci "effettivi", Soci Onorari che abbiano compiuto i 18 anni di età.

ARTICOLO 8 - Sono Soci fondatori: tutti coloro i quali hanno fondato l'Associazione sia come sottoscrittori dell'atto costitutivo che, come originari membri del Comitato Promotore della manifestazione denominata, "Contesa dello Stivale" quali nominati in data settembre 1979 e tutti i Soci che per almeno due mandati sono stati membri del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare nuovi Soci fondatori tra i Soci effettivi che si siano distinti per particolari meriti sociali e dato lustro alla Comunità di Filottrano.

La qualifica di Socio fondatore è permanente. Si decade comunque da tale qualifica in caso di persistente morosità.

ARTICOLO 9 - Sono Soci Effettivi, coloro che, dietro domanda, vengono ammessi in tale qualifica.



ARTICOLO 10 - L'Assemblea dei Soci, dietro proposta del Consiglio direttivo, inoltre può nominare quali Soci Onorari persone o Enti che rivestano requisiti di merito qui di seguito specificati.

Il titolo di Socio onorario può essere conferito a chi si sia reso altamente benemerito nei riguardi dell'Associazione, oppure abbia promosso iniziative e studi storici di interesse su proposta del Consiglio direttivo.

Il titolo può essere attribuito anche a città, enti pubblici e privati.

La competenza è dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 11 - Sarà cura del Consiglio direttivo dell'Associazione annotare i nominativi e le generalità dei Soci e di tenere costantemente aggiornato tale elenco.

ARTICOLO 12 - L'ammissione a Socio è subordinata all'incontestabile rettitudine del richiedente. Chi aspira ad essere Socio deve proporre domanda scritta e firmata al Presidente dell'Associazione. La domanda potrà essere accolta o respinta a giudizio appellabile del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 23 co. 3 D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 13 - Come sopra specificato, per entrare a far parte dell'Associazione come Socio il richiedente deve avere almeno compiuto almeno 18 anni di età.

Anche i giovani che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età possono essere ammessi a partecipare ad eventuali attività sportive, ricreative e sociali, previo inderogabile assenso di almeno un genitore comunicato preferibilmente via mail all'indirizzo dell'Associazione o al Presidente dell'Associazione o a frequentare il Circolo, senza far parte della stessa come Associati.

ARTICOLO 14 - I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, a versare le quote sociali proposte dal Consiglio direttivo, a contribuire nei limiti del possibile alla "realizzazione pratica" delle manifestazioni che vengono organizzate nel corso della vita dell'Associazione, a suggerire nuove iniziative e a collaborare con idee e proposte al miglioramento degli intenti della Società dello Stivale.

Dalla qualifica di Socio si decade per dimissioni, per morosità, per indegnità, oppure a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo qualora si turbi con il proprio comportamento l'armonia fra i Soci e si venga a mancare ai principi di civile convivenza.

ARTICOLO 15 - Il Socio che con condotta ineducata e provocatrice reca molestia ai colleghi, si rende passibile di provvedimenti disciplinari che saranno presi dal Consiglio direttivo, secondo le norme dell'articolo 48.

CAPO III

- Delle assemblee degli Associati -

ARTICOLO 16 - Le Assemblee generali degli Associati sono ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 17 - Le Assemblee ordinarie hanno luogo per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché per l'approvazione del programma annuale di attività.

Si eleggono anche le cariche sociali negli anni in cui sono in scadenza.



L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 18 - Le Assemblee straordinarie sono chiamate a trattare e deliberare su argomenti diversi da quelli previsti all'articolo 17 per le Assemblee ordinarie.

Esse hanno luogo o per iniziativa del Consiglio o per istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Soci fondatori o di quelli effettivi; l'Assemblea non avrà luogo se i richiedenti - firmatari non saranno tutti presenti. Nella richiesta dovrà essere specificata la motivazione; il Consiglio stabilirà l'Assemblea entro 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 19 - I Soci sono invitati con avviso scritto, se necessario consegnato a domicilio almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea; nell'avviso saranno specificati gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 20 - Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza dal Vice - Presidente; nel caso che anche quest'ultimo sia assente sarà presieduta da un Socio nominato dall'assemblea.

ARTICOLO 21 - In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dalla metà più uno dei presenti.

ARTICOLO 22 - Il Socio che non potesse intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta e firmata.

Nel caso di Assemblea ai sensi dell'art. 24, il Socio fondatore, che ne sia impedito, può farsi rappresentare solo ed esclusivamente da un altro Socio fondatore.

Un Socio non potrà essere delegato a rappresentare più di un Socio delegante, che sia esso fondatore o effettivo.

ARTICOLO 23 - Le delibere prese dall'assemblea in seduta straordinaria volte anche a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 24 - Il Presidente assistito dal Segretario si assicura del numero legale dei presenti e dichiara aperta la seduta.

ARTICOLO 25 - Il Presidente nomina due scrutatori per il controllo delle votazioni e dove occorra, un segretario e apre la discussione sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 26 - Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale e, quando trattasi di persona, o quando un terzo dei presenti lo ritenga opportuno, a scrutinio segreto.

Si fa per appello nominale quando sia chiesto da Socio appoggiato da un terzo dei presenti, o quando i due scrutatori dichiarino dubbio l'esito della votazione per alzata di mano.

ARTICOLO 27 - L'Assemblea generale, su proposta del Consiglio direttivo, ha facoltà di prendere i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci che venissero meno all'osservanza



scrupolosa delle norme fissate dal presente Statuto e dal Regolamento interno, che verrà successivamente adottato.

ARTICOLO 28 - L'Assemblea nelle sue deliberazioni dovrà rispettare lo spirito animatore e gli articoli del presente Statuto. Qualora i soci rilevassero successivamente che le suddette deliberazioni sono in contrasto con esso o a norme di legge, a loro richiesta, il Consiglio direttivo potrà esprimere un proprio parere non vincolante, fermo restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 29 - La discussione viene chiusa dal Presidente; in caso di opposizione la chiusura viene deliberata per alzata di mano.

ARTICOLO 30 - Il verbale dell'Assemblea generale che consacrerà le operazioni di cui sopra sarà firmato anche dagli scrutatori.

ARTICOLO 31 - Le stesse norme valgono, ove occorressero, alle altre elezioni parziali o generali o qualsiasi altra deliberazione presa con voto nel corso dell'anno.

CAPO IV

- Dell'amministrazione e rappresentanza-

- Sezione I -

- Il Consiglio direttivo -

ARTICOLO 32 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo composto da 15 membri e di esso fanno parte: il Presidente e 14 (quattordici) consiglieri tutti eletti dall'Assemblea.

I consiglieri devono essere scelti per un numero di 8 (otto) membri fra i Soci fondatori mentre gli altri saranno scelti tra gli altri Soci.

All'interno del Consiglio il Presidente eletto nomina uno o più Vice - Presidenti. Il Presidente del Consiglio direttivo nomina il Segretario. Il Consiglio direttivo invece nomina il Cassiere. Segretario e Cassiere debbono essere scelti tra i soci.

Il membro o i membri esterni nominati avranno funzioni consultive ma non avranno diritto di voto.

ARTICOLO 33 - Partecipano all'attività del Consiglio direttivo, ma a solo titolo consultivo, i Rappresentanti delle Contrade, che sono in numero di 7 (sette); essi peraltro intervengono al Consiglio direttivo solo quando si tratti di questioni inerenti alla Contesa.

ARTICOLO 34 - Per ogni nuova iniziativa il Consiglio direttivo può fare partecipare alle sedute fino a tre nuovi soci, a titolo esclusivamente consultivo.

ARTICOLO 35 - Tutti i componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 36 - Sono elettori ed eleggibili tutti i Soci fondatori ed i Soci effettivi da almeno tre mesi.

ARTICOLO 37 - Il Consiglio direttivo provvede all'amministrazione dell'Associazione, cura l'esecuzione dello Statuto, del regolamento, delle deliberazioni delle Assemblee, delle deliberazioni sulla domanda di ammissione a Socio; provvede al benessere ed al buon andamento della Società per tutti gli scopi enumerati nell'articolo 1; propone la qualità ed il numero delle manifestazioni o delle collaborazioni ad altri eventi.



Redige il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo che viene sottoposto all'Assemblea ordinaria dei Soci. Cura l'organizzazione della "Contesa dello Stivale" come manifestazione annuale ricorrente secondo le modalità allegate al presente Statuto e le altre manifestazioni programmate, prendendo le iniziative idonee alla buona riuscita di esse con il consenso di tutti i Soci.

Nomina i Responsabili dei vari settori di attività.

Decide circa gli acquisti delle attrezzature, dei costumi, delle armi e di quanto necessari ad ogni attività dell'Associazione.

Richiama i Soci all'adempimento dei propri doveri; delibera sulle loro proposte e sui reclami.

Adempie a quanto altro gli viene attribuito nel presente Statuto ed a qualsiasi altra esigenza non prevista.

Può sospendere i Soci che siano incorsi nelle mancanze, previste o no, dallo Statuto.

ARTICOLO 38 - Il Consiglio direttivo è depositario di tutti gli oggetti di proprietà sociale e ne ha la responsabilità.

ARTICOLO 39 - E' vietato al Consiglio direttivo di vendere i capitali sociali. Qualora si verifichi la necessità di procedere alla vendita di detti beni, deve essere riconosciuto ai Soci fondatori il diritto di prelazione.

ARTICOLO 40 - Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente dietro invito del Presidente, straordinariamente quando lo creda opportuno o quando tre membri ne facciano richiesta; delibera a maggioranza assoluta, sulle questioni personali a scrutinio segreto. Si decade da membro del Consiglio direttivo dopo tre assenze continuative non giustificate.

ARTICOLO 41 - Le adunanze del Consiglio direttivo sono valide purché vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le relative deliberazioni verranno prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto a voto.

Le modalità di votazione verranno preventivamente stabilite di volta in volta.

I membri del Consiglio direttivo dureranno in carica per tre anni e così pure tutte le altre cariche attribuite come dal presente Statuto.

Qualora per qualsiasi motivo uno dei Consiglieri ovvero uno dei nominati ad altre cariche di cui al presente Statuto cessi di far parte del Consiglio o dalla detta sua altra funzione, verrà nominato un suo sostituto con le stesse modalità di nomina del cessato, e tale sostituto durerà in carica solo fino alla data in cui il sostituto avrebbe naturalmente cessato dalla funzione stessa.

Per quanto non previsto dal presente capo si applica l'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

- Sezione II -

- Il Comitato esecutivo -

ARTICOLO 42 - Per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione provvede il Comitato esecutivo composto da: Presidente, Vice - Presidente o Vice - Presidenti, Segretario e Cassiere. Al Comitato esecutivo è riconosciuta l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e la gestione corrente della stessa.



Tutte le decisioni e le iniziative intraprese dal Comitato esecutivo devono essere ratificate nella prima riunione successiva del Consiglio direttivo.

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che uno dei suoi componenti lo ritiene opportuno, senza formalità procedurali. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti.

- Sezione III -

- Il Presidente -

ARTICOLO 43 - Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza dell'Associazione; esegue e fa eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio; riceve e firma la corrispondenza, firma insieme con il cassiere i mandati di pagamento, presiede le adunanze generali e quelle del Consiglio, cura che i consiglieri dell'Associazione adempiano al loro compito; nei casi di urgenza provvede a tutto ciò che può riuscire di utilità e di decoro all'Associazione.

In caso di assenza del Presidente le sue mansioni saranno temporaneamente assolve dal Vice - Presidente.

Il Presidente, scelto tra i Soci fondatori, viene eletto dall'Assemblea ordinaria degli Associati.

L'Assemblea elegge il Presidente all'interno di una rosa di un numero di almeno due nominativi.

- Sezione IV -

- Il Segretario -

ARTICOLO 44 - Il Segretario assiste alle sedute delle Assemblee e del Consiglio, redige e controfirma i verbali delle adunanze.

- Sezione V -

- Il Cassiere -

ARTICOLO 45 - Il Cassiere riscuote le quote sociali e tutte le somme che perverranno all'Associazione da chiunque e a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 46 - Il Cassiere compila e presenta alla discussione del Consiglio nel mese di gennaio il consuntivo dell'anno trascorso e il preventivo dell'anno venturo.

ARTICOLO 47 - Tutti i libri ed i registri del cassiere saranno verificati in sede di consuntivo.

I detti libri e registri dovranno sempre mostrarsi a qualunque dei componenti del Consiglio che ne faccia richiesta.

- Sezione VI -

- L'Organo di controllo -

ARTICOLO 48 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento. L'Associazione può nominare un organo di controllo, formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, di cui almeno uno deve essere un fondatore della Associazione, mentre gli altri due possono anche non necessariamente essere fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile. L'organo di



controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CAPO V

- Della disciplina -

ARTICOLO 49 - La disciplina, l'osservanza delle norme del buon costume; il rispetto dello Statuto e del regolamento sono curati dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo ha il compito di elaborare il regolamento interno all'Associazione e al Circolo ed ha facoltà di integrarlo ed adattarlo ai luoghi ed ai tempi.

ARTICOLO 50 - Sanzioni disciplinari -



Ogni socio ha il dovere di uniformarsi al presente Statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Il Socio che commette azioni disonorevoli o coscientemente viola le norme dello Statuto sociale, trasgredisce le disposizioni dell'Assemblea o del Consiglio direttivo, offende i membri del Consiglio o gli altri Soci, danneggia materialmente o moralmente il materiale, diviene in qualsiasi modo molesto, provocatore, causa di disordine, si rende soggetto di una delle seguenti sanzioni disciplinari, stabilita in relazione alla gravità della mancanza realizzata:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) espulsione.

Il **RICHIAMO** si applica per mancanza lieve ed è competenza del Presidente, il quale convoca il Socio, lo trattiene sulla commessa infrazione, lo riprende, ammonendolo a non dar più motivo a lamentele, lo avverte che nel caso di recidiva, incorrerà in più gravi sanzioni.

La **CENSURA** consiste in un più solenne richiamo ai suoi doveri di Socio ed è impartita collegialmente dal Consiglio direttivo.

La **SOSPENSIONE** e l'**ESPULSIONE** si applicano per mancanza di grave entità e sono stabilite dal Consiglio direttivo, previo esame delle eventuali giustificazioni, che dovranno essere richieste al Socio e da lui fornite entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

La sospensione può estendersi fino ad un massimo di tre mesi e priva il Socio punito di ogni diritto, primo tra tutti la frequenza dei locali sociali.

Il Socio arretrato nel pagamento delle quote sociali, il quale non ottemperi al formale e perentorio invito che potrà essergli rivolto dal Consiglio direttivo per regolarizzare la propria posizione, né dia valide giustificazioni della sua omissione, potrà essere sospeso od espulso per decisione del Consiglio direttivo.

Il Socio espulso per motivi disciplinari non potrà più essere riammesso.

ARTICOLO 51 - L'applicazione delle sanzioni disciplinari è di competenza dell'Assemblea nei casi più gravi; fino alla sospensione massima è di competenza del Consiglio direttivo.

CAPO VI

- Norme sul volontariato -

ARTICOLO 52 - I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, oltre ai Supporter. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



ARTICOLO 53 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario e comunque nei limiti di cui all'art. 17, comma 4, Codice del terzo settore.

ARTICOLO 54. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli Associati.

CAPO VII - DEL PATRIMONIO SOCIALE -

ARTICOLO 55 Libri sociali e registri. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

ARTICOLO 56 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini dell'eventuale riconoscimento di personalità giuridica quale Ente del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), l'Associazione costituirà al momento della registrazione o al momento della richiesta se successiva un patrimonio della Associazione per un ammontare di € 15.000,00 (quindicimila/00) che può essere costituito sia da denaro liquido o depositato presso un istituto bancario o da beni fisici quali ad esempio attrezzature, strumenti musicali,



abbigliamento storico acquistati nel corso del tempo ed utilizzati durante le rievocazioni storiche da gestirsi ai sensi del Codice del terzo settore e del presente statuto.

ARTICOLO 57 - Risorse economiche. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 58 - Bilancio di esercizio. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo settore agli organi sociali compete la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa) e al bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.

ARTICOLO 59 - In caso di estinzione o scioglimento è fatto obbligo all'Associazione ai sensi dell'art.9 del Codice del terzo Settore devolvere il patrimonio ad altri ETS, la cui individuazione è demandata al Consiglio direttivo: Ogni associato può proporre in forma scritta al Consiglio Direttivo un Ente cui devolvere il patrimonio residuale dell'Associazione

La devoluzione sarà efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente.



CAPO VIII

- Dello scioglimento dell'Associazione -

ARTICOLO 60 - In caso di mancata effettuazione della "Contesa dello Stivale", anche solo per una singola annualità, venendo a mancare i principali fini statutarî, l'Associazione "SOCIETÀ DELLO STIVALE" si intende disciolta. Sono comunque fatte salve cause di forza maggiore quali calamità o altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

ARTICOLO 61 - Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere realizzato solamente da una Assemblea di Soci fondatori, appositamente convocata con avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata. Il Consiglio direttivo proporrà le determinazioni relative e gli scopi nuovi ed eventuali nell'ambito dell'Associazione "SOCIETÀ DELLO STIVALE".

In caso di scioglimento della stessa Associazione, l'Assemblea dei Soci fondatori dovrà, tra l'altro, nominare anche i liquidatori.

Allorché avranno concluso la liquidazione, i liquidatori dovranno convocare una nuova Assemblea dei Soci fondatori, la quale delibererà la destinazione dei proventi dell'avvenuta liquidazione, che comunque dovranno essere destinati a Istituti di beneficenza filottranesi.

ARTICOLO 62 - I Soci fondatori e quindi i Soci effettivi avranno diritto di prelazione sull'acquisto dei beni della società.

ARTICOLO 63 - Per tutto ciò che riguarda l'esplicazione e l'attuazione del presente Statuto per ciò che riflette le norme della vita interna e giornaliera dell'Associazione, e quanto non previsto e stabilito dallo Statuto sociale stesso, il Consiglio direttivo, compilerà e approverà un regolamento interno che lo chiarisca e integri, al quale i Soci dovranno pure completamente uniformarsi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 64. Il presente statuto annulla e sostituisce ogni precedente disciplina dell'Associazione in vigore fino alla data di approvazione del presente testo.



- Allegato A -

- REGOLAMENTO DEL CIRCOLO -

A) Disposizioni generali

- 1) I locali sociali sono aperti tutti i giorni con orario definito dal Consiglio direttivo.
- 2) Tutti i Soci hanno il dovere di usare il materiale ed i locali a loro disposizione con cura e riguardo, di esprimersi educatamente, di tenere un comportamento corretto, di vestire dignitosamente, di rispettare e far rispettare - se necessario - lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni del Consiglio direttivo.
- 3) Possono essere Soci solo coloro che abbiano raggiunto i 16 (sedici) anni di età. Prima del compimento della maggiore età - ai sensi dell'art. 11 dello Statuto - i giovani che abbiano compiuto il tredicesimo anno possono essere ammessi a partecipare alle attività sportive e frequentare il Circolo dell'Associazione, senza farne parte come associati.
- 4) Le famiglie possono frequentare la sede del Circolo unitamente al socio familiare iscritto.
- 5) Per nessuna ragione colui che non è Socio può accedere nei locali sociali. Il Socio potrà accompagnare i forestieri per una breve visita. Chi richiede invece l'ammissione a Socio dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento del Circolo ed accettarli ed osservarli senza riserve.
Egli potrà frequentare i locali in modo provvisorio fino all'accettazione e all'avvenuto pagamento della quota associativa.
- 6) In occasioni di feste e particolari iniziative, il Presidente può concedere l'accesso a forestieri. In particolare in caso di iniziative culturali e sociali l'accesso potrà essere consentito a chiunque.
- 7) Le disposizioni statutarie nonché quelle emanate dal Consiglio direttivo vanno rispettate; eventuali osservazioni o chiarimenti saranno espresse alle persone preposte.

B) Giochi

- 1) Non sono consentiti giochi illeciti; tutti i giochi consentiti dovranno svolgersi nei locali destinati.

C) Custode

- 1) Il custode del Circolo o gestore sarà nominato dal Consiglio direttivo.
- 2) Egli riceve in consegna, previo inventario, i locali e l'arredamento, ha l'obbligo della sorveglianza, della custodia e ne cura la pulizia giornaliera. Provvede al funzionamento dell'illuminazione e del riscaldamento.
- 3) Il custode ha l'obbligo inoltre:
 - a) dell'esecuzione delle disposizioni del Consiglio direttivo per quanto di competenza;
 - b) di osservare e di fare osservare, in quanto gli compete, lo Statuto sociale ed il Regolamento interno.



c) di essere a disposizione del Consiglio direttivo per ogni servizio inerente alle attività del Circolo.

d) di riferire al Presidente qualsiasi anomalia che dovesse riscontrare in relazione allo Statuto o alle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo.



- Allegato B -

- REGOLE DELLA CONTESA DELLO STIVALE -

CAPO 1

- Regole per lo svolgimento della Contesa dello Stivale -

Art. 1 - La Contesa dello Stivale consiste in una corsa a staffetta con una torcia per il percorso stabilito dalla Società dello Stivale tra le 7 (sette) contrade, individuabili attraverso la casacca con i colori della Contrada ed in numero di sei contradaioi ciascuna (6 giri).

Sono identificate le seguenti contrade in cui è suddiviso il Comune di Filottrano:

- MARINA
- MONTI
- MONTORO
- SAN BIAGIO
- STIMMATE
- STORACO
- TORRE

Art. 2 - La corsa parte al segnale stabilito dal Presidente o dal Mastro della Contesa oppure da un'autorità presente per l'occasione sul palco d'onore. Il segnale sarà il colpo di cannone, preceduto sempre da un colpo di prova. La falsa partenza verrà valutata dal Mastro e dai giudici in ogni singolo caso.

In caso di maltempo o "altre cause sopraggiunte" il percorso potrà subire dei cambiamenti dopo essere stato approvato dal Consiglio direttivo della Società dello Stivale unitamente al Mastro della Contesa.

Art. 3 - L'inizio della Contesa avviene dopo che il Mastro ha controllato il percorso di gara.

Art. 4 - Il cambio della torcia viene effettuato in prossimità dell'unica linea di partenza, purché questa venga superata dal corridore che ha percorso il giro. Il corridore che si appresta a partire non deve per nessun motivo superare detta linea.

Art. 5 - Una volta presa in consegna la torcia i corridori debbono effettuare il giro intorno al fantoccio (o braciere) e partire, quindi, per il giro successivo.

Art. 6 - La torcia deve rimanere accesa per tutto il percorso, ma, qualora si dovesse spegnere, deve obbligatoriamente transitare l'Arco Perozzi per l'ingresso in piazza Cavour, all'incrocio di Corso del Popolo (grata di scolo dell'acqua), al traguardo durante l'ultimo giro e all'uscita dei punti di cambio torcia (3^a riga) assolutamente accesa. (Cfr. Art. 11 e specifiche)

Art. 7 - In ogni caso il corridore, durante la frazione di corsa, deve sempre portare la torcia in mano, anche se spenta.

Art. 8 - Qualora la torcia si dovesse spegnere dopo che è stata consegnata al cambio e quindi varcata la linea di partenza in Piazza Cavour, il corridore che ha la torcia spenta non può proseguire la corsa ma deve obbligatoriamente riaccenderla nel braciere posto al centro della piazza per poter transitare sotto l'Arco Perozzi con la stessa accesa.

Art. 9 - Sono previsti lungo tutto il percorso dei punti di cambio torcia e punti di accensione.



I punti di cambio torcia sono:

- 1 - via N. Sauro di fronte ai bagni pubblici
- 2 - via Oberdan in prossimità del palazzo denominato "ex Orland".

I punti di accensione invece sono:

- 1- braciare in Piazza Cavour
- 2- Piazzale XI Febbraio, fronte Pasticceria Giuliodori.

Art. 10 - Gli assistenti contradaioi possono sostituire le torce solo nei due punti suddetti di cambio torcia.

E' previsto soltanto un assistente a contrada all'interno di ogni cambio torcia ed è tollerato un altro assistente al di fuori, prima del cambio, per anticipare vocalmente il corridore in arrivo.

Nei cambi torcia sono previste 3 "righe" segnate a terra: tra la prima e la seconda riga il corridore che vuole cambiare torcia dovrà gettarla a terra, mentre tra la seconda e la terza riga prenderà la nuova torcia e dovrà uscire da suddetto spazio con la stessa accesa.

E' vietato il riutilizzo di torce precedentemente buttate.

Art. 11 - I punti dove la torcia deve rimanere OBBLIGATORIAMENTE accesa sono:

- l'Arco Perozzi
- l'uscita dai punti di cambio torcia (dopo la terza riga a terra)
- al passaggio in Corso del Popolo (grata scolo acqua)
- sulla linea del traguardo all'ultimo giro.

Si fa eccezione alla partenza del primo giro ad un eventuale spegnimento involontario della torcia prima del passaggio dell'Arco Perozzi.

Art. 11 bis - Per transitare l'Arco Perozzi in partenza con la torcia accesa qualora si fosse spenta bisogna tornare indietro al braciare in Piazza Cavour, mentre per transitare l'arco al ritorno verso piazza Cavour si potrà accendere la torcia nel punto di accensione fronte Pasticceria Giuliodori.

Per transitare in Corso del Popolo sulla grata di scolo se la torcia è spenta si deve tornare al cambio torcia precedente (fronte bagni pubblici di via N. Sauro), mentre se la torcia si spegne dopo il passaggio della grata la si può accendere nel cambio torcia successivo quindi in prossimità del palazzo "ex Orland".

Se infine la torcia si spegne dopo il 2° cambio torcia quindi passato il palazzo "ex Orland", la si può accendere nel punto di accensione successivo di fronte alla Pasticceria Giuliodori in piazzale XI Febbraio.

Art. 12 - Ogni atto tendente a pregiudicare e/o ostacolare la corsa altrui, in ogni tratto della stessa e sulla linea dell'arrivo, è VIETATO e verrà valutato dai giudici situati lungo il percorso.

Ogni atto tendente ad incitare o "tirare la corsa" dell'atleta, sia esso fatto da contradaioi o persone simpatizzanti la contrada stessa, è VIETATO e verrà valutato dai giudici situati lungo il percorso.

Art. 13 - Il Mastro della Contesa comunicherà le decisioni di gara e la Contrada vincitrice della Contesa, prima di incendiare il fantoccio, dovrà attendere il segnale del Mastro.



L'infrazione di uno o più dei seguenti articoli:
Art. 2 – Art. 4 – Art. 5 – Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 – Art. 10 – Art. 11 – Art. 11bis – Art. 12
del presente regolamento penalizza la Contrada con la **SQUALIFICA**

CAPO II

- Regole per i partecipanti alla Contesa dello Stivale -

Art. 1 - Alla Contesa devono partecipare per ogni contrada da un minimo da 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) rappresentanti possibilmente contradaioi, o filottranesi, che abbiano almeno 16 (sedici) anni compiuti o da compiersi entro il 31/12 dell'anno in corso.

Art. 2 - La Contrada che riuscirà a vincere la Contesa dello Stivale con tutti i contradaioi avrà il premio stabilito dalla Società dello Stivale. Qualora ci fossero contradaioi esterni il premio verrà dimezzato.

Art. 3 - Il corridore contradaioiolo non ingaggiato per la Contesa dalla Contrada di appartenenza è da ritenersi svincolato e quindi può essere autorizzato a gareggiare per un'altra Contrada.

Art. 4 - L'elenco dei partecipanti per ogni Contrada dovrà essere contenuto, comprese le riserve, in un numero di massimo 8 (otto) atleti.

Art. 5 - Le riserve non sono obbligatorie, pertanto, la Contrada che si troverà, all'ultimo momento, con mancanza di atleti per una qualsiasi causa, dovrà partecipare alla Contesa solamente con i partecipanti iscritti e presenti. Un corridore può effettuare in questo caso più giri.

Art. 6 - L'iscrizione dei partecipanti e delle riserve deve essere effettuata nella sede della Società dello Stivale entro e non oltre la data prefissata dal Consiglio direttivo. Il mancato rispetto del termine suddetto darà facoltà alla Società di multare la Contrada con la squalifica.

Art. 7 - I documenti che i capitani delle Contrade o i responsabili delle stesse devono consegnare, al momento dell'iscrizione, al Mastro della Contesa o ad un suo delegato sono:

- a) copia di documento di identità in corso di validità;
- b) certificato medico di sana e robusta costituzione;
- c) per corridori minorenni obbligatorio il nulla osta dei genitori;
- d) autocertificazione di responsabilità per i maggiori di 18 anni;
- e) autorizzazione della Contrada di appartenenza a gareggiare fuori dalla propria Contrada.

Art. 8 - È tollerata la formazione di una Contrada e la conseguente partecipazione alla Contesa dello Stivale con le riserve delle altre Contrade, purché questi siano tutti in regola con i documenti richiesti (Cfr. Art. 7). Si ricorda comunque che la stessa verrà automaticamente squalificata a fine corsa.



- Allegato C -

- REGOLE DELLA CONTESA DELLO STIVALE -

CAPO 1

- Regolamento per lo svolgimento della Contesa dello Stivale JUNIORES -

Art. 1 - La Contesa dello Stivale Juniores consiste in una corsa a staffetta con il testimone per il percorso stabilito dalla Società dello Stivale (6 giri).

Art. 2 - La corsa parte al segnale stabilito dal Presidente della Società o dal Mastro della Contesa oppure da una Autorità presente per l'occasione sul palco d'onore. Il segnale sarà il colpo di cannone, preceduto sempre da un colpo di prova. La falsa partenza verrà valutata dal Mastro e dai giudici in ogni singolo caso.

Art. 3 - L'inizio della Contesa avviene dopo che il Mastro ha controllato il percorso di gara.

Art. 4 - Il cambio del testimone deve essere effettuato in prossimità dell'unica linea di partenza segnata a terra e il contradaio che si appresta a partire non deve oltrepassarla con i piedi per nessun motivo, pena la squalifica. E' vietato lanciare il testimone per effettuare il cambio.

Art. 5 - Il corridore deve sempre portare con se il testimone, anche se dopo una caduta fortuita si dovesse accidentalmente rompere o cadere lo riprenderà in mano prima possibile. E' VIETATO lanciare il testimone in segno di "stizza" o per festeggiare l'arrivo della corsa.

Art. 6 - Ogni atto tendente a pregiudicare e/o ostacolare la corsa altrui, in ogni tratto della stessa e sulla linea dell'arrivo, è VIETATO e verrà valutato dai giudici situati lungo il percorso.

Ogni atto tendente ad incitare o "tirare la corsa" dell'atleta, sia esso fatto da contradaio o persone simpatizzanti la contrada stessa, è VIETATO e verrà valutato dai giudici situati lungo il percorso.

Art. 7 - Ogni atto non sportivo e incline allo spirito della corsa verrà giudicato dal Mastro della Contesa e dai giudici.

Art. 8 - La Contrada vincitrice della Contesa prima di incendiare il fantoccio deve attendere il segnale del Mastro della Contesa.

L'infrazione di uno o più dei seguenti articoli:

Art. 2 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7

del presente regolamento penalizza la Contrada con la **SQUALIFICA**

CAPO II

- Regole per i partecipanti alla Contesa dello Stivale JUNIORES -

Art. 1 - Alla Contesa devono partecipare per ogni contrada da un minimo da 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) rappresentanti possibilmente contradaio, o filottranesi. I contradaio possono avere età compresa tra i 13 (tredici) e i 15 (quindici) anni di età, nell'anno solare, e la squadra non deve superare un'età massima di 84 (ottantaquattro) anni.



Art. 2 - La Contrada che riuscirà a vincere la Contesa dello Stivale con tutti i contradaioi avrà il premio stabilito dalla Società dello Stivale. Qualora ci fossero contradaioi esterni il premio verrà dimezzato.

Art. 3 - Il corridore contradaioiolo non ingaggiato per la Contesa dalla Contrada di appartenenza è da ritenersi svincolato e quindi può essere autorizzato a gareggiare per un'altra Contrada.

Art. 4 - L'elenco dei partecipanti per ogni Contrada dovrà essere contenuto, comprese le riserve, in un numero di massimo 8 (otto) atleti.

Art. 5 - Le riserve non sono obbligatorie pertanto la Contrada che si troverà, all'ultimo momento, con mancanza di atleti per una qualsiasi causa, dovrà partecipare alla Contesa solamente con i partecipanti iscritti e presenti. Un corridore può effettuare in questo caso più giri.

Art. 6 - L'iscrizione dei partecipanti e delle riserve deve essere effettuata nella sede della Società dello Stivale entro e non oltre la data prefissata dal Consiglio direttivo. Il mancato rispetto del termine suddetto darà facoltà alla Società di multare la Contrada con la squalifica.

Art. 7 - I documenti che i capitani delle Contrade o i responsabili delle stesse devono consegnare, al momento dell'iscrizione, al Mastro della Contesa o ad un suo delegato sono:

- a) copia di documento di identità in corso di validità;
- b) certificato medico di sana e robusta costituzione;
- c) per corridori minorenni obbligatorio il nulla osta dei genitori;
- d) autorizzazione della Contrada di appartenenza a gareggiare fuori dalla propria Contrada.



- Allegato D -

- REGOLE DELLA CONTESA DELLO STIVALE -

CAPO 1

- Regolamento per lo svolgimento della MINI Contesa -

Art. 1 - La Mini Contesa consiste in una corsa a staffetta con il testimone per il percorso stabilito dalla Società dello Stivale.

Art. 2 - Le Contrade devono avere a disposizione 6 (sei) contradaiole o comunque effettuare 5 (cinque) cambi.

Art. 3 - La corsa parte al segnale stabilito dal Presidente della Società dello Stivale o dal Mastro della Contesa oppure da un'autorità presente per l'occasione sul palco d'onore. La falsa partenza verrà valutata dal Mastro e dai giudici in ogni singolo caso.

Art. 4 - L'inizio della Contesa avviene dopo che il Mastro ha controllato il percorso di gara.

Art. 5 - La Contrada vincitrice della Mini Contesa nell'edizione precedente passa di diritto alla semifinale. Le altre Contrade vengono sorteggiate per gli scontri diretti e per la corsia (lato statua Ottrano oppure lato opposto) in cui gareggiare, 2 (due) alla volta. La prima estratta gareggerà sempre sulla corsia di destra (lato statua Ottrano). Dopo le manche si effettuerà una nuova estrazione per le semifinali e a seguire per la finale.

Art. 6 - Il cambio viene effettuato in prossimità delle linee presenti a terra, ovvero linea di partenza e linea di cambio. Il corridore che ha percorso il "giro" deve oltrepassare la linea di partenza e non fermarsi prima della stessa mentre quello che si appresta a partire non deve oltrepassarla con il piede. E' VIETATO lanciare il testimone per effettuare il cambio.

Art. 6 bis - In caso di caduta del testimone, durante il cambio effettuato regolarmente, il contradaiole che deve partire potrà raccoglierlo.

In caso di caduta del testimone con sconfinamento nella corsia dell'altra Contrada, durante il cambio effettuato regolarmente, il contradaiole in partenza può raccoglierlo senza ostacolare, anche involontariamente, il corridore avversario.

In caso di caduta del testimone, durante qualsiasi fase della corsa, con sconfinamento verso l'esterno, ovvero sul marciapiede o in mezzo agli spettatori, la manche sarà considerata persa.

Art. 7 - Il contradaiole deve sempre avere con sé il testimone, anche se dopo una caduta fortuita si dovesse accidentalmente rompere o cadere lo riprenderà il prima possibile.

E' assolutamente VIETATO lanciare il testimone in segno di "stizza" o per festeggiare l'arrivo della corsa. Qualora si dovesse verificare il Mastro e i giudici valuteranno il da farsi anche con la squalifica.

Art. 8 - Una volta preso in consegna il testimone il corridore successivo deve portarsi al successivo cambio (all'altezza dell'arco di Corso del Popolo oppure all'altezza della statua di Ottrano).

Art. 9 - Vince chi effettuerà tutti gli scambi nel minor tempo.

Art. 10 - La Contrada vincitrice della Mini Contesa, una volta verificate le irregolarità e squalificate le Contrade che non hanno rispettato il presente regolamento, prima di incendiare il fantoccio deve attendere il segnale del Mastro della Contesa.



L'infrazione degli articoli del presente regolamento
penalizza la Contrada con la **SQUALIFICA**

CAPO II

- Regole per i partecipanti alla MINI Contesa dello Stivale -

Art. 1 - Alla Contesa devono partecipare per ogni contrada da un minimo da 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) rappresentanti possibilmente contradaioi, o filottranesi. I contradaioi posso avere massimo 12 (dodici) anni di età (anno solare).

Art. 2 - La Contrada che riuscirà a vincere la Contesa dello Stivale con tutti i contradaioi avrà il premio stabilito dalla Società dello Stivale. Qualora ci fossero contradaioi esterni il premio verrà dimezzato.

Art. 3 - Il corridore contradaioiolo non ingaggiato per la Contesa dalla Contrada di appartenenza è da ritenersi svincolato e quindi può essere autorizzato a gareggiare per un'altra Contrada.

Art. 4 - L'elenco dei partecipanti per ogni Contrada dovrà essere contenuto, comprese le riserve, in un numero di massimo 8 (otto) atleti.

Art. 5 - Le riserve non sono obbligatorie pertanto la Contrada che si troverà, all'ultimo momento, con mancanza di atleti per una qualsiasi causa, dovrà partecipare alla Contesa solamente con i partecipanti iscritti e presenti. Un corridore può effettuare in questo caso più giri.

Art. 6 - L'iscrizione dei partecipanti e delle riserve deve essere effettuata nella sede della Società dello Stivale entro e non oltre la data prefissata dal Consiglio direttivo. Il mancato rispetto del termine suddetto darà facoltà alla Società di multare la Contrada con la squalifica.

Art. 7 - I documenti che i capitani delle Contrade o i responsabili delle stesse devono consegnare, al momento dell'iscrizione, al Mastro della Contesa o ad un suo delegato sono:

- a) copia di documento di identità in corso di validità;
- b) certificato medico di sana e robusta costituzione;
- c) per corridori minorenni obbligatorio il nulla osta dei genitori;
- d) autorizzazione della Contrada di appartenenza a gareggiare fuori dalla propria Contrada.



- Allegato E -

- REGOLAMENTAZIONE STAND GASTRONOMICI -

CAPO 1

Art. 1 - La Società dello Stivale riconosce all'interno della manifestazione e come parte integrante della Contesa dello Stivale le taverne delle Contrade.

Le taverne sono identificate come i punti (luoghi) di somministrazione, anche temporanea, di cibi e bevande proprie di ogni contrada.

Art. 2 - Durante i giorni dell'evento le taverne possono effettuare somministrazione temporanea di cibi e bevande in spazi pubblici stabiliti dal Consiglio direttivo della Società dello Stivale. Quest'ultima ne richiederà l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e concederà alle Contrade interessate di occupare tali spazi.

Art. 3 - Sarà cura e responsabilità delle Contrade (taverne) richiedere le autorizzazioni necessarie per effettuare la somministrazione e ad essere in regola con tutte le norme sanitarie del caso.

Art. 4 - Il Consiglio direttivo della Società dello Stivale ogni anno stabilisce il contributo che le taverne devono devolvere all'Associazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg. lo il - 8 LUG. 2024 serie 3
n. 1563 per € 188,00
per il DIRETTORE TERRITORIALE



Il Funzionario
*Roberto Francorsi**
*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dante Mengoni)